



COMUNE DI CREAZZO
Provincia di Vicenza

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di G. C. n. 78 del 04/08/2020

Art. 1

Albo comunale delle Associazioni

E' istituito presso l'Ufficio Cultura del Comune l'albo delle Associazioni. L'albo è pubblico. L'albo ha la funzione di promuovere e valorizzare le libere forme associative, favorendone il ruolo attivo nella vita del paese anche a servizio della collettività locale, e di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra le associazioni concretamente operanti nel territorio e l'Amministrazione Comunale.

Il termine associazioni va inteso nel suo significato più ampio, comprendendo tutte le forme di aggregazioni operanti nel comune di Creazzo con finalità culturali, sociali, ricreative, sportive in presenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

L'albo è suddiviso nei seguenti settori:

1. Cultura
2. Tempo libero
3. Sociale e volontariato / politico
4. Sport

L'iscrizione all'albo delle associazioni del Comune di Creazzo da parte dei gruppi politici è finalizzata esclusivamente alla concessione in uso dei locali comunali.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Possono chiedere l'iscrizione all'albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale e che abbiano formalizzato un proprio atto costitutivo ed uno statuto.

Possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione con sede a Creazzo attività in ambito comunale.

I gruppi politici per potersi iscrivere all'albo delle associazioni devono essere operanti nell'ambito comunale, avere sede nel territorio comunale, essere rappresentati a livello nazionale, regionale, provinciale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di finalità di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati non discriminatori nonché i loro diritti ed obblighi.

Ai fini dell'iscrizione l'associazione deve esercitare da almeno un anno effettiva attività sul territorio comunale.

Art. 3

Modalità di iscrizione

I soggetti interessati all'iscrizione all'albo presentano domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risultino la sede dell'associazione, le finalità perseguite, l'elettività delle cariche e la possibilità concessa a chiunque di associarsi;
2. copia del codice fiscale;
3. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, complete dei recapiti, in particolare, le generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per i rapporti con l'Amministrazione;
4. relazione sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno;
5. indicazione del settore dell'albo al quale si chiede di essere iscritti;
6. eventuale copia dell'iscrizione all'albo regionale per le associazioni di volontariato con fini di solidarietà;
7. impegno a comunicare all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento dell'associazione o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale;
8. impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto che dovesse intervenire successivamente al deposito dei suddetti atti in sede di prima iscrizione.

L'iscrizione all'albo avviene con provvedimento del Responsabile dell'Area, previa verifica dei necessari presupposti. Il Responsabile, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego all'iscrizione all'albo.

Art. 4

Revisione dell'albo

Successivamente all'iscrizione, le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni variazione intervenuta (quali, ad esempio: spostamento sede sociale, modifiche allo statuto, rinnovo cariche elettive, cambiamento dei recapiti ecc.).

Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro il 30 aprile di ogni anno pari, devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

- il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione;
- una sintetica relazione sull'attività svolta nel biennio precedente sul territorio comunale a favore della cittadinanza locale;
- l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente.

La mancata presentazione della dichiarazione comporta la cancellazione dell'associazione dall'albo. Non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che alla scadenza del termine risultano iscritte al registro da meno di un anno.

Art. 5

Cancellazione dall'albo

Si procede alla cancellazione dall'albo mediante provvedimento del Responsabile dell'Area nel caso di:

1. scioglimento dell'associazione;
2. richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentante;
3. perdita di uno dei requisiti necessari;
4. mancata attività nel territorio comunale per un biennio;
5. mancata presentazione della dichiarazione per la revisione periodica dell'albo.

Della cancellazione viene data comunicazione per iscritto all'Associazione interessata.

Art. 6

Obblighi delle associazioni

Le associazioni iscritte all'albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento delle risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le associazioni assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla L. n. 241/1990.

Art. 7

Diritti delle associazioni

L'albo ha la funzione di promuovere e valorizzare le libere forme associative, favorendone il ruolo attivo nella vita del paese a favore della collettività locale. In tale prospettiva, l'iscrizione all'albo:

- favorisce e promuove i rapporti di comunicazione e collaborazione con l'Amministrazione Comunale e tra le Associazioni stesse;
- agevola la collaborazione con gli uffici comunali;
- costituisce condizione preferenziale per la concessione di sostegni da parte del Comune (es. concessione di patrocinio, erogazione di contributi economici, concessione dell'uso di immobili e attrezzature comunali).

Art. 8

Pubblicità

Il Comune di Creazzo cura la pubblicazione annuale sul sito web del Comune dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.

Per ogni associazione iscritta sono indicati:

1. denominazione o ragione sociale, natura giuridica del soggetto, indirizzo;
2. sintetica descrizione dell'attività svolta e settore dell'albo di iscrizione;
3. nominativo del legale rappresentante.